



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Deliberazione del Direttore Generale

N. 178 /2018

OGGETTO: Istituzione dell' "Albo Regionale dei Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale" in attuazione della Delibera del D.G. A.Re.S.S. n. 105 del 5 luglio 2018 "Integrazione e modifica della Delibera del Commissario Straordinario A.Re.S.S. n. 53/2018 avente ad oggetto: "Criteri per l'individuazione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) e per il funzionamento del sistema di gestione delle verifiche per l'accREDITamento della Regione Puglia, ai sensi dell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 19.02.2015".

L'anno 2018 il giorno 5 del mese di NOVEMBRE in Bari, nella sede dell'Agenzia

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell'A.Re.S. n. 122 del 5/12/2014 recante "Adozione del Funzionigramma dell'Agenzia Regionale Sanitaria Puglia";

VISTA la legge Regionale n.24/2001 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (AReS Puglia)" e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell'ARES n.122 del 5/12/2014 recante "Adozione del Funzionigramma dell'Agenzia Regionale Sanitaria Puglia";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1158 del 31/07/2014 recante "Approvazione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione atto di alta organizzazione e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/11/2016 recante "nomina Commissario Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia dott. Giovanni Gorgoni";

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell'ARES n. 91 del 04/05/2017 recante "Acquisizione temporanea a mezzo di comando presso l'Agenzia regionale Sanitaria Puglia della dott.ssa Caterina Navach";

VISTA la Legge Regionale n.29 del 24/07/2017 recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.)";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n°1069 del 19 giugno 2018 che ha proceduto all'approvazione dell'Atto aziendale e del Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020 dell'Ente;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 474 del 26 luglio 2018 nella quale si conferisce al dr. Giovanni GORGONI l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia;

sulla base dell'istruttoria della Direzione Generale, Amministrativa e del Direttore dell'Area Innovazione di sistema e Qualità dell'A.Re.S.S.

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento

Assiste con funzioni di segretaria dell'organo deliberante RITA CUONRECA

L'Intesa Stato Regioni e Province Autonome recante "Intesa in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie" stipulata in data 19.02.2015 definisce la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali attuativi dell'Intesa del 20.12.2012 recante "Nuovo Disciplinare per l'Accreditamento Istituzionale".

La Giunta Regionale con deliberazione del 30.11.2015 n. 2087 recante "Intesa (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Recepimento", ha istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante.

La legge regionale 02.05.2017 n. 9 recante la "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" ha definito il quadro normativo nel quale realizzare il nuovo sistema di valutazione e verifica dei requisiti funzionali al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale alle strutture del servizio sanitario regionale.

La legge regionale 22.12.2017 n. 65 recante le "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", ha assegnato le funzioni in materia di O.T.A. all'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria (A.Re.S.S.);

La deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.Re.S.S. n. 52 del 26.03.2018 e successive modifiche e integrazioni, recante "Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) - Attuazione Legge regionale Puglia n. 29 del 24 luglio 2017 - Adozione Atto aziendale e Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020", ha previsto, all'interno dell'Area Innovazione di Sistema e Qualità, l'incardinamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, per assicurare omogeneità di valutazione su tutto il territorio, garantire precise ed uniformi caratteristiche, trasparenza nella gestione delle attività e autonomia nello svolgimento delle funzioni svolte.

Per adempiere a quanto previsto dai citati atti in materia di accreditamento, è necessario assicurare che l'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) possa esercitare le sue funzioni attraverso l'istituzione di un proprio Albo Regionale dei Valutatori, arruolando operatori con le competenze necessarie alla verifica dei requisiti ulteriori di qualità, individuati dalla Regione in coerenza con le citate Intese.

PREMESSO che:



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

- l'accreditamento si configura come un sistema particolarmente complesso, che coinvolge diversi soggetti, fra i quali assumono una funzione essenziale i Valutatori;
- la l.r. n. 8 del 2004 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", all'art. 29 aveva, già all'epoca, previsto che "...per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'art. 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";
- la Regione Puglia, per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali, ha proceduto agli adempimenti previsti dalla l. 296/2006 e s.m.i per l'attuazione delle norme sull'accreditamento definitivo, finalizzate al superamento dell'accreditamento transitorio (ex legge 724/94) e provvisorio (ex art. 8 quater c.7 del D.lgs 502/92 e smi);
- a tali adempimenti si è fatto fronte con la Deliberazione di Giunta Regionale 03.08.2007, n. 1398 "Piano straordinario di verifica per il rispetto e l'attuazione del quadro normativo in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, di accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private della regione" e la Deliberazione di Giunta Regionale 23.04.2009, n. 648 "D.G.R. n. 1398/2007 - Piano Straordinario di Verifica delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. Avanzamento attività. Ricostituzione", con le quali sono stati attivati i Servizi di Igiene dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL per effettuare le verifiche dei requisiti di accreditamento, secondo le indicazioni, contenute nella citata l.r. n. 8/2004, sul ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione nel processo di verifica dei Requisiti ulteriori di accreditamento di cui al Regolamento Reg. n. 3/2005;
- nel corso di questa esperienza si è consolidato un gruppo di operatori pubblici che hanno acquisito competenze sul campo in materia di gestione delle procedure di audit e di verifica di requisiti specifici per l'accreditamento.

CONSIDERATO che:

- l'O.T.A. rappresenta la struttura a cui spetta il compito di effettuare la valutazione, nell'ambito del processo di accreditamento, e che, a tal fine, deve avvalersi di Valutatori, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica di conformità circa il possesso dei requisiti ulteriori individuati dalla regione;
- non è stato sinora istituito un Albo Regionale di Valutatori con tali funzioni;
- sono, comunque, individuabili, tra i dipendenti del Servizio Sanitario della Regione Puglia, operatori che hanno acquisito competenze specifiche in materia di Audit e di valutazione di requisiti specifici in materia di accreditamento istituzionale e che è necessario recuperare tali risorse in questa fase di avvio del nuovo processo di Accreditamento Istituzionale ex Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome in materia di adeguamenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015;



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

- potrebbe essere necessario e opportuno avvalersi di ulteriori competenze, facendo riferimento ai Valutatori di altre Regioni, con funzione di affiancamento dei soggetti coinvolti nei processi operativi di verifica e di sostegno nelle attività formative degli operatori da inserire nel costituendo Albo Regionale pugliese dei Valutatori;
- la buona riuscita del sistema di accreditamento richiede, comunque, un'adeguata formazione dei Valutatori, riconosciuta a seguito di specifico percorso formativo sulle tematiche e sulle tecniche di valutazione.

RITENUTO OPPORTUNO PRECISARE che:

- è parimenti necessaria un altrettanto adeguata formazione dei Facilitatori (che sono le risorse interne all'organizzazione capaci di catalizzare le iniziative intraprese in un'ottica di miglioramento continuo) che, nell'ottica dell'accREDITamento, si devono raccordare con l'O.T.A., anche, e soprattutto, in occasione delle verifiche sul campo;
- i processi formativi per Valutatori saranno svolti in comune con gli operatori che intendano svolgere il ruolo di Facilitatori all'interno delle proprie strutture;
- che i corsi per Facilitatori/Valutatori potranno coinvolgere anche il personale operante presso le strutture private accreditate e/o autorizzate operanti nel territorio regionale;
- il personale incardinato presso strutture private sarà, pertanto, coinvolto - in qualità di discente, a richiesta e con oneri a carico della struttura e/o del professionista - nella formazione continua dei Facilitatori/Valutatori delle strutture pubbliche.

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza:

- di istituire l'Albo Regionale dei Valutatori per l'AccREDITamento della Puglia;
- di avvalersi delle competenze specifiche dei professionisti delle Aziende Sanitarie regionali che hanno acquisito competenze in materia di verifica dei requisiti di accREDITamento, in quanto coinvolti nell'attuazione della l. 296/2006 e s.m.i., e che abbiano manifestato la propria disponibilità a far parte, in una prima fase provvisoria di costituzione, dell'Albo Regionale dei Valutatori ed a partecipare sia alle attività di formazione e aggiornamento, anche ai fini della permanenza nell'Albo, che alle attività di Auditor delle Commissioni di Verifica Regionale;
- di avvalersi, altresì, dell'apporto di eventuali Valutatori già inseriti in Albi di O.T.A. di altre regioni, che siano disponibili ad affiancare gli operatori già inseriti, in tale fase provvisoria, nel costituendo Albo pugliese ed a sostenere i processi formativi, propedeutici al conseguimento delle competenze di Valutatore per l'accREDITamento, di quant'altri aderiranno ai Bandi ad hoc proposti dall'O.T.A. della Regione Puglia.

PRESO ATTO che:

- al fine di costituire, in fase provvisoria, l'Albo dei Valutatori per l'AccREDITamento, nelle more dell'emanazione del primo Bando per la formazione dei soggetti che intendano inserirsi in tale Albo, l'A.Re.S.S., in attuazione del presente atto, invierà richiesta ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e per il loro tramite ai Dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione e degli altri Servizi aziendali che hanno partecipato all'attuazione della L. 296/06 e s.m.i., per raccogliere la disponibilità dei professionisti ad essere inseriti nel costituendo Albo Regionale dei Valutatori, nella sua fase di prima



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

attuazione, ed a partecipare sia alla formazione/aggiornamento dei Valutatori, anche ai fini della conferma dell'inserimento nell'Albo, che alle attività di Auditor delle Commissioni di Verifica Regionale.

RITENUTO, pertanto, di:

- procedere alla istituzione dell'“Albo Regionale dei Valutatori per l'Accreditamento”, del quale faranno parte, in prima istanza, tutti i professionisti dipendenti di Aziende Sanitarie Locali per i quali l'O.T.A. avrà acquisito la manifestazione di disponibilità ad essere inseriti, in fase provvisoria, nell'Albo ed a partecipare sia alle attività di formazione ed aggiornamento, anche ai fini della conferma della permanenza in tale Albo, che alle attività di Auditor delle Commissioni di Verifica Regionale;
- definire il “Disciplinare per il funzionamento dell'Albo”, di cui all'Allegato A, che individua le modalità operative per l'effettivo utilizzo dei professionisti nelle attività delle Commissioni per la verifica dei requisiti ulteriori per l'accREDITamento e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Albo;
- nominare quale responsabile dell'“Albo Regionale dei Valutatori per l'AccREDITamento”, il Responsabile dell'Organismo Tecnicamente AccredITante, di cui alla Delibera del D.G. A.Re.S.S. n. 105 del 5 luglio 2018 “Integrazione e modifica della Delibera del Commissario Straordinario A.Re.S.S. n. 53/2018 dal titolo: “Criteri per l'individuazione dell'Organismo Tecnicamente AccredITante (O.T.A.) e per il funzionamento del sistema di gestione delle verifiche per l'accREDITamento della Regione Puglia, ai sensi dell'Intesa Stato, Regioni e Provincie Autonome del 19.02.2015”, che svolgerà anche le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali;
- prevedere la possibilità di avvalersi di Valutatori esperti inseriti in elenchi di altre regioni, con le quali stipulare apposite Convenzioni, con lo scopo di utilizzare competenze maturate nell'ambito del nuovo contesto normativo definito dalle Intese del 2012 e 2015 in materia di accREDITamento. Tali competenze devono essere funzionali sia al sostegno nei processi formativi rivolti ai valutatori ed ai facilitatori che all'affiancamento dei Valutatori della Regione Puglia durante le operazioni di verifica dei requisiti di accREDITamento.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. procedere alla istituzione dell'“Albo Regionale dei Valutatori per l'AccREDITamento”;
2. di inserire, in fase provvisoria e nelle more dell'avvio dei processi formativi per Valutatori/Facilitatori, i dipendenti del Servizio sanitario regionale, per i quali l'A.Re.S.S. avrà acquisito la manifestazione di disponibilità da parte dei professionisti che hanno maturato esperienza nelle attività di accREDITamento, effettuate ai sensi della l.r. n.8/2004, ad essere inseriti nell'Albo ed a partecipare sia alle attività di formazione e



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

- aggiornamento, ai fini della conferma dell'inserimento nell'Albo, che alle attività di Auditor delle Commissioni di Verifica Regionale, pena la decadenza dall'Albo;
3. nominare quale responsabile dell'"Albo Regionale dei Valutatori per l'Accreditamento", il Responsabile dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, di cui alla Delibera del D.G. A.Re.S.S. n. 105 del 5 luglio 2018 "Integrazione e modifica della Delibera del Commissario Straordinario A.Re.S.S. n. 53/2018 dal titolo: "Criteri per l'individuazione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) e per il funzionamento del sistema di gestione delle verifiche per l'accREDITamento della Regione Puglia, ai sensi dell'Intesa Stato, Regioni e Provincie Autonome del 19.02.2015", che svolgerà anche le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali;
 4. approvare il "Disciplinare per il funzionamento dell'Albo" (Allegato A, che costituisce parte integrante alla presente Deliberazione), che individua le modalità operative per l'effettivo utilizzo dei professionisti nelle attività delle Commissioni per la verifica dei requisiti ulteriori per l'accREDITamento e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Albo;
 5. di autorizzare il Direttore dell'Area Innovazione di Sistema e Qualità di questa Agenzia a:
 - a) inviare formale richiesta ai D.G. delle ASL pugliesi per raccogliere le disponibilità dei professionisti, di cui al precedente punto 2;
 - b) definire il "Bando per la Formazione dei Valutatori per l'accREDITamento", per l'implementazione, a regime, dell'"Albo";
 - c) stipulare, d'intesa con il Responsabile dell'O.T.A., Convenzioni con gli Organismi Tecnicamente Accreditanti di altre Regioni per l'utilizzo di Valutatori esperti, inseriti nei rispettivi Albi, con lo scopo di utilizzare competenze maturate nell'ambito del nuovo contesto normativo definito dalle Intese del 2012 e 2015 in materia di accREDITamento. Tali competenze devono essere funzionali sia al sostegno nei processi formativi rivolti ai valutatori ed ai facilitatori che all'affiancamento dei Valutatori della Regione Puglia durante le operazioni di verifica dei requisiti di accREDITamento.
 6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti per gli adempimenti di competenza;
 7. di pubblicare copia del presente provvedimento in Albo Pretorio-Sezione Amministrazione Trasparente;
 8. attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
 9. di attestare che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Il Dirigente
Struttura di Direzione Amministrativa
dott. Caterina Navach



La presente deliberazione contiene n. 1 Allegato
allegati che consta di n. 3 pagine



IL SEGRETARIO

RE

Il Dirigente
Area Innovazione di Sistema
dott. Ettore Attolini

Ettore Attolini

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni

Giovanni Gorgoni

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Bari, 05/11/2018

Rita Ciavella
Il Segretario



Allegato composto da n. 3 pagine
alla deliberazione n. 178 del 2008



IL SEGRETARIO

ll

ALLEGATO A

Disciplinare per il funzionamento dell'Albo dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale della Regione Puglia.

Art. 1

Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare si applica al personale che svolge le funzioni di "Valutatore" facente parte dell' "Albo dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale della Regione Puglia" (da ora in poi Albo), di cui alla Delibera del D.G dell'A.Re.S.S. e definisce il funzionamento dell'Albo stesso. I Valutatori sono individuati tra i dipendenti e collaboratori delle Aziende sanitarie, degli Enti pubblici e delle strutture sanitarie private accreditate e/o autorizzate all'esercizio.

Art. 2

Obblighi dei Valutatori

1. Gli operatori inseriti in qualità di Valutatori nell'Albo di cui all'art. 1 si impegnano a:
 - a) Rispettare le procedure per l'accreditamento istituzionale stabilite dalla Regione Puglia e dall'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.).
 - b) Rispettare le indicazioni del Responsabile dell'O.T.A. per lo svolgimento dell'attività di verifica.
 - c) Svolgere, nel caso di specifica attribuzione da parte del Responsabile di cui alla lettera b), le funzioni di Team Leader del gruppo di verifica.
 - d) Rispettare le istruzioni fornite dal Valutatore che esercita le funzioni di Team Leader.
 - e) Non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi della Regione, dell'O.T.A. e delle Aziende/Strutture pubbliche o private sottoposte a visita di verifica.
 - f) Orientare il proprio giudizio ad uno spirito di effettiva neutralità rispetto alla propria sfera di appartenenza e di reale indipendenza relativamente alla natura pubblica o privata del soggetto da valutare.
 - g) Non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte delle Aziende/Enti/Strutture oggetto di verifica o dai loro rappresentanti o da parte di qualsiasi altra persona interessata.
 - h) Mantenere, nell'esercizio del proprio ruolo di Valutatore, un comportamento corretto e leale, non orientato al perseguimento di interessi ed opportunità personali, ed assicurare uno spirito collaborativo con gli altri componenti del gruppo di verifica.
 - i) Garantire l'assoluta riservatezza verso terzi su tutte le informazioni ottenute attraverso le visite di verifica nel processo di accreditamento. I Valutatori sono tenuti al segreto professionale anche in caso di cessazione dell'incarico.
 - l) Partecipare all'attività di formazione e/o di aggiornamento periodico, specificamente dedicata ai Valutatori, che sia organizzata o approvata dall'O.T.A..
 - m) Rispondere positivamente alle richieste di partecipazione alle attività di verifica da parte del Responsabile di cui alla lettera b). Il Valutatore, ai fini della conferma della permanenza nell'Albo, deve assicurare almeno il 60% delle visite di verifica alle quali gli viene richiesto di partecipare.



- n) Assicurare il rispetto, ovvero comunicare tempestivamente l'eventuale sussistenza o insorgenza, dei motivi di esclusione o incompatibilità di cui ai successivi artt. 3 e 4 del presente Disciplinare.
- o) Collaborare all'interno della propria Azienda/Ente come "Facilitatore" dei processi di accreditamento delle strutture dirette dall'Azienda stessa o del proprio Ente, anche con interventi formativi e di consulenza/supporto a favore del personale interessato a tali processi, e per tutto quanto previsto da Indirizzi o Convenzioni ad hoc.
- p) Rispettare tutte le leggi vigenti e pertinenti.

Art. 3

Motivi di esclusione, decadenza o sospensione dall'Albo

1. Non è possibile essere inseriti nell'Albo dei Valutatori ovvero sono motivi di esclusione:
 - a) avere rapporti di compartecipazione societaria o comunque essere inseriti nell'ambito degli organi di direzione amministrativa o di controllo o essere titolari di rapporti di consulenza direzionale presso strutture sanitarie private, che possano configurare conflitto di interesse per l'esercizio dell'attività di valutatore;
 - b) aver subito condanne penali passate in giudicato o in procedimenti in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
 - c) aver subito provvedimenti disciplinari presso il proprio Ordine/Albo professionale ovvero presso la propria struttura di lavoro per comportamenti lesivi della correttezza deontologica o della lealtà professionale;
 - d) non aver ottemperato agli obblighi per la permanenza nell'Albo di cui agli articoli successivi.
2. Non è possibile l'inserimento nell'Albo ovvero è motivo di sospensione provenire da strutture sanitarie private che abbiano in corso con la Regione contenziosi legali presso Organi giudiziari in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordo contrattuale.
3. E' motivo di decadenza l'aver compiuto i 67 anni di età.

Art. 4

Motivi di incompatibilità

1. I Valutatori non possono:
 - a) esercitare l'attività di verifica per l'accreditamento nell'ambito territoriale di competenza della Azienda Sanitaria Locale o nell'Ente pubblico ove prestano servizio, se dipendenti degli stessi (norma specifica per i dipendenti delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici della Regione).
 - b) esercitare l'attività di verifica per l'accreditamento nell'ambito territoriale di competenza della Azienda Sanitaria Locale ove prestano servizio e presso tutte le strutture private della Regione (Enti Ecclesiastici, IRCCS, Case di Cura, Strutture riabilitative e ambulatoriali), qualora il Valutatore sia dipendente o operi a qualsiasi titolo presso strutture sanitarie private (norma specifica per gli operatori delle strutture private).



- c) partecipare alle verifiche nelle strutture nelle quali operano o hanno operato nei cinque anni precedenti o con le quali hanno avuto interessi di compartecipazione nel corso dei cinque anni precedenti.
- d) aver fornito negli ultimi 3 anni precedenti alla verifica, a qualsiasi titolo, consulenza o formazione per l'accreditamento o per procedure di certificazione di qualità alla organizzazione oggetto di verifica.

2. Costituisce obbligo, per il Valutatore incaricato di attività di verifica, segnalare all'O.T.A. l'eventuale presenza di uno dei sopraelencati motivi di incompatibilità prima della assunzione dell'incarico di partecipazione ad un gruppo di verifica.

Art. 5

Modalità per il funzionamento dell'Albo dei Valutatori .

1. L'aggiornamento e la gestione dell'Albo sono affidate all'O.T.A..
2. Sono fissati i seguenti criteri per la permanenza nell'Albo di cui trattasi, da verificarsi con cadenza triennale:
 - a) mantenimento dello status di dipendente o collaboratore con gli enti individuati per la provenienza dei "Valutatori";
 - b) partecipazione annua ad almeno il 60% di verifiche richieste;
 - c) possesso di attestato di frequenza ad attività formativa o di aggiornamento periodico organizzati per i "Valutatori" dall'O.T.A. o dalla Regione Puglia o ad attività formativa equivalente;
 - d) non incorrere nelle posizioni di esclusione, sospensione o incompatibilità individuate agli artt. 3 e 4 del presente Disciplinare.
3. La verifica o l'accertamento del mancato possesso del criterio di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, comporta l'automatica e immediata esclusione dell'Albo dei Valutatori". Per quanto non esplicitamente indicato, l'eventuale esclusione è disposta dal Responsabile dell'O.T.A., sentito l'interessato.